

**COMUNE DI PALERMO**  
***Regolamento Edilizio 2004***

**Art. 60. -- Scale**

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano:

- a) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- b) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione;
- c) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti;
- d) agli spazi esterni alle residenze;
- e) agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione;
- f) agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso;
- g) agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzati all'uso pubblico (con l'esclusione delle A1).

2. Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.

3. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

4. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di cm 120, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

5. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima cm 30): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra cm 62 e 64.

6. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.  
45

7. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole, presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso tra un minimo di cm 2 ed un massimo di cm 2,5.

8. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a cm. 30 dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

9. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.

Tale parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, deve avere un'altezza minima di cm 100 ed essere non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

10. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. A seguire il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra cm 90 e cm 100. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

ad un'altezza di cm 75. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno cm 4.

11. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- b) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario, si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- c) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- d) In caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- e) le scale devono essere dotate di una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
- f) le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti:

12. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di cm 80; in tal caso deve essere rispettato il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso pedata minima cm 25), e l'altezza minima del parapetto.

13. I percorsi che superano i metri 6 di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.